



COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 marzo 2007
In vigore dal 1/1/2007

Modificato con deliberazione CC n. 29 del 28/04/2011
Modificato con deliberazione CC n. 55 del 28/11/2013
Modificato con deliberazione CC n. 19 del 29/04/2016
Modificato con deliberazione CC n. 41 del 29/06/2017
Modificato con deliberazione CC n. 27 del 16/07/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 - LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 4 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE
ARTICOLO 6 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO
ARTICOLO 10 - CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO 11 - ATTIVITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO 12 - SANZIONI
ARTICOLO 13 - INTERESSI
ARTICOLO 14 - REATEAZIONI
ARTICOLO 15 - VERSAMENTI
ARTICOLO 16 - COMPENSAZIONI
ARTICOLO 17 - RISCOSSIONE

TITOLO IV - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

ARTICOLO 18 - TUTELA GIUDIZIARIA
ARTICOLO 19 - AUTOTUTELA
ARTICOLO 20 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 21 - DISCIPLINA DELL'INTERPELLO
ARTICOLO 22 - RAPPORTI TRA GLI UFFICI

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

ARTICOLO 23 - INFORMAZIONI DEI CONTRIBUENTI
ARTICOLO 24 - CONTENUTO DEI REGOLAMENTI
ARTICOLO 25 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
ARTICOLO 26 - TUTELA DELLA BUONA FEDE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.L.vo 446/97 che disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte a individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di accertamento, riscossione, e contenzioso, la determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, individuare le competenze e le responsabilità degli uffici e le forme di gestione.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno altresì lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale;
 - f) il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini;
 - g) nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi al presente regolamento e il Funzionario responsabile è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto segnalando eventuali irregolarità.
4. Il presente regolamento viene adottato nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente"

ARTICOLO 2

LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI -

ARTICOLO 3

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 4 REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.
3. I regolamenti esprimono efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. Quando il termine per l'approvazione del bilancio è spostato da norme statali dopo il 31 dicembre, i regolamenti hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno in cui il bilancio si riferisce.
4. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 gg. dalla data di avvenuta esecutività, unitamente alla delibera e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet del Comune e all'Albo Pretorio.
5. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le risoluzioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe delle entrate comunali sono approvate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 6 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa ed in ossequio al principio della autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE -

ARTICOLO 7 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ARTICOLO 8

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie, il responsabile del Settore o del Servizio, per le entrate patrimoniali. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della G.C. e rimane in carica fino alla sua sostituzione, il responsabile del Settore o del Servizio è colui a cui è stata affidata una parte del PEG in cui tale entrata è compresa.
2. Spettano ai singoli responsabili delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, e l'apposizione del visto di esecutività dei ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lett.b) del D.L.vo 446/97 i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili delle entrate.
3. Il Responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, dei motivi della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
4. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.
5. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.
6. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

ARTICOLO 9 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. I soggetti responsabili delle entrate procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative previste per ogni entrata.
4. Il comune può deliberare aliquote differenziate per i tributi locali ICI e IMU per particolari casistiche (pertinenze e immobili locati o concessi in comodato, ecc.) per l'applicazione delle quali il contribuente deve presentare domanda o dichiarazione entro e non oltre la data stabilita.
In caso di omissione di tali domande o dichiarazioni il Comune è legittimato ad emettere l'avviso di accertamento per il recupero dell'imposta dovuta calcolata con l'aliquota non agevolata oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica.

Il contribuente può dimostrare di aver diritto all'aliquota agevolata presentando la necessaria documentazione e chiedere il riesame dell'atto di accertamento a seguito della quale verrà applicata l'aliquota agevolata rimanendo assoggettato alla sanzione di euro 51,00 (art. 14 del D.lgs 473 del 18 dicembre 1997) oltre a spese di notifica.

ARTICOLO 10 CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

ARTICOLO 11 ATTIVITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

1. Per la notifica degli atti di accertamento, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.
4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

ARTICOLO 12 SANZIONI

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono applicate dai soggetti responsabili di tali entrate in base alla normativa vigente.
2. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
3. Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un Comune diverso.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Responsabile dell'entrata di cui all'art. 8.
5. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
6. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o Servizio determina la sanzione entro i limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 13 INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 14 **RATEAZIONI**

1. In presenza di avvisi di accertamento od altri atti di recupero del credito, su richiesta del contribuente il Comune può consentire la rateizzazione del debito.
2. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:
 - a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 1.000,00 fino a 4 rate;
 - c) da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
 - d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
 - e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.
3. La dilazione è concessa in ipotesi di situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.
4. Al fine di ottenere il beneficio della rateizzazione, il debitore dovrà allegare all'istanza qualsiasi documento utile ad attestare la condizione di difficoltà, fra cui, se persona fisica, il modello ISEE in corso di validità.
5. Per le somme di ammontare superiore ad euro 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito.
6. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
7. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 5, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro 15 gg. dall'inadempimento.

ARTICOLO 15 **VERSAMENTI**

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 10,00.
2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. I predetti limiti devono considerarsi al netto di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.
4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 16 **COMPENSAZIONI**

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito per ogni entrata con quelle dovute per la stessa entrata.
2. In sede di richiesta di rimborso il contribuente può chiedere la compensazione del credito maggiorato degli interessi con quelle dovute per lo stesso tributo.
3. Il Comune può decidere se accettare la compensazione, la decisione viene comunicata al contribuente e solo se positiva quest'ultimo è autorizzato a compensare per la cifra indicata dal Comune.

ARTICOLO 17 **RISCOSSIONE**

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.
2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, sulla base delle disposizioni contenute nel dl 193/2016.
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

TITOLO IV - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

ARTICOLO 18 TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs.31.12.1992 n. 546 (tale decreto disciplina le disposizioni sul processo tributario definendo gli organi e l'oggetto della giurisdizione tributaria, i poteri delle commissioni tributarie, le parti e la loro rappresentanza ed assistenza in giudizio, il processo, il procedimento cautelare e conciliativo, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie) il funzionario responsabile del Comune o il concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. La costituzione in giudizio per la procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disposta con provvedimento del soggetto a cui lo statuto del Comune affida il compito di promuovere e resistere alle liti e il potere di conciliare e di transigere. La rappresentanza in giudizio è attribuita al soggetto cui lo statuto affida le funzioni di cui sopra. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
3. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura Civile.

ARTICOLO 19 AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 3, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
 - a) vi sia una doppia imposizione;
 - b) vi sia un errore di persona;
 - c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
 - d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
 - e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:
 - probabilità di soccombenza dell'ente,
 - importo delle spese inerenti il contenzioso,
 - valore della lite.
7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

ARTICOLO 20

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il comune per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari applica per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 (tale decreto disciplina l'istituzione dell'accertamento con adesione definendo le competenze dell'ufficio, l'avvio del procedimento, l'istanza del contribuente, stabilisce le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi in oggetto dell'adesione applicandole nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge), in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.
3. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
4. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 gg. , decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Entro 15 gg. dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio . La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
5. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto al contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.
6. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n.218 del 1997.
Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.
7. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92 che disciplina il processo tributario.

8. In ogni modo l'istanza del contribuente non determina alcun obbligo nei confronti dell'amministrazione, che può liberamente decidere se avviare o meno la relativa procedura sulla base di valutazioni interne e discrezionali che non possono essere contestate dal privato. Solo nel caso in cui l'ufficio decida di seguire l'invito del contribuente avrà inizio la procedura dell'accertamento con adesione.

ARTICOLO 21

DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. L'amministrazione risponde entro 90 giorni. In caso di mancata risposta entro il predetto termine, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione del contribuente. La risposta deve essere e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Possono presentare istanza di interpello tutti i contribuenti, anche non residenti, oppure i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
5. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
6. L'istanza deve fare espressamente riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale, a pena di inammissibilità
 - b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, a pena di inammissibilità
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
 - d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta.
 - e) L'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta
 - f) La sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stessoNei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti sopra indicati, eccetto i casi di inammissibilità, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni.
I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata;
All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta;
Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
7. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
8. Le istanze di interpello sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei dati identificativi dell'istante o della descrizione della fattispecie
 - b) non sono presentate prima della scadenza degli obblighi tributari
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente.
 - e) Vertono su questioni per le quali siano già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza

- f) Il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti
9. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

ARTICOLO 22

RAPPORTI TRA GLI UFFICI

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti titolari della gestione delle entrate la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento della loro gestione.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI

ARTICOLO 23

INFORMAZIONE DEI CONTRIBUENTI

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.
2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

ARTICOLO 24

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

ARTICOLO 25

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.
4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai

contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

ARTICOLO 26 **TUTELA DELLA BUONA FEDE**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

ARTICOLO 27 **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2007 e sostituisce il precedente regolamento delle entrate approvato dal CC con deliberazione n.46 del 29/11/2000 e il regolamento dell'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi comunali approvato dal CC con atto n. 53 del 29/11/2002.
3. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.